

## COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

- Provincia di Modena –

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELLE

# FOGNATURE PRIVATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 6.3.1996

Modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 23.5.2000

Modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 06,04,04

### INDICE DEGLI ARTICOLI

### Capo Iº - Premessa e disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento.
- Art. 2 Definizioni,
- Art. 3 Classificazione delle acque di scarico da immettere in pubblica fognatura in relazione alla provenienza.
- Art. 4 Scarichi tassativamente vietati.

# Capo II° - Norme generali per la costruzione delle opere fognarie, per gli scarichi e per gli allacciamenti alla fognatura Comunale

- Art. 5 Obbligatorietà degli allacciamenti.
- Art. 6 Regolamentazione degli scarichi e degli allacciamenti.
- Art. 7 Regolamentazione degli scarichi provenienti da insediamenti di classe b).
- Art. 8 Regolamentazione degli scarichi provenienti da insediamenti di classe c).
- Art. 9 Opere fognarie.
- Art. 10 Risanamento dell'abitato.

## Capo IIIº - Autorizzazioni, modalità per la presentazione e l'esame delle domande

- Art. 11 Richieste per l'autorizzazione: all'allacciamento alla pubblica fognatura; allo scarico di insediamenti produttivi di classe b) e c), ovvero di stabilimenti industriali in rete fognaria; nonché allo scarico in altro ricettore per i casi di competenza comunale.
- Art. 12 Documentazione da allegare alla domanda per l'autorizzazione allo scarico.
- Art. 13 Documentazione necessaria per richiedere l'allacciamento alla pubblica fognatura per gli insediamenti di classe a) che scaricano in fognatura.
- Art. 14 Procedura per l'istruzione ed il rilascio delle autorizzazioni.
- Art. 15 Regime transitorio e disposizioni varie.

# Capo IV° - Prescrizioni tecniche per la costruzione, la gestione e i controlli degli scarichi in fognatura ed in altri ricettori e delle opere edilizie relative

- Art. 16 Prescrizioni per gli allacciamenti alla fognatura.
- Art. 17 Allacciamenti alla pubblica fognatura e scarichi in qualsiasi ricettore.
- Art. 18 Fognature private; prescrizioni tecniche generali.
- Art. 19 Prescrizioni specifiche in base al tipo di ricettore dello scarico o dell'insediamento servito.
- Art. 20 Fognature per scarichi di attività produttive classi b) e c) e pozzetti di prelevamento.
- Art. 21 Deroghe.
- Art. 22 Servitù di fognatura.
- Art. 23 Obblighi e facoltà del gestore delle fognature comunali.
- Art. 24 Gestione e manutenzione degli impianti di trattamento degli scarichi.
- Art. 25 Scarichi industriali di sostanze pericolose.
- Art. 26 Controlli automatici degli scarichi.
- Art. 27 Campionamenti, analisi e controllo sugli scarichi.

### Capo V° - Disposizioni varie e finali

Art. 28 Norme di salvaguardia.

Art. 29 Norme finanziarie.

Art. 30 Sanzioni amministrative.

Art. 31 Rinvio normativa esistente.

Art. 32 Entrata in vigore.

Tabella 1

Allegati: 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 e 7.

# Capo I Premessa e disposizioni generali

#### Art. 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, sia sotto il profilo idraulico che sotto il profilo qualitativo/quantitativo, gli scarichi esistenti e futuri aventi recapito nella pubblica fognatura del Comune di Castelfranco Emilia o in altro ricettore, nonché l'uso di tutte le opere esistenti e future costituenti la rete fognaria comunale, compresi gli impianti di depurazione e la costruzione delle reti fognarie e dei relativi fognoli di allacciamento ai collettori stradali.

Il presente regolamento sostituisce, annullandola, ogni precedente regolamentazione locale di tale materia; inoltre disciplina le opere fognarie private per gli scarichi che non recapitano nelle pubbliche fognature in attuazione di norme vigenti.

### Art. 2

### DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) ACQUE NERE: sono quelle che corrispondono alle acque reflue domestiche ed alle acque reflue industriali di cui ai punti g) ed h) dell'Art. 2 del D. Lgs. 11-05-1999 n. 152.
- b) ACQUE BIANCHE: sono quelle di derivazione meteorica provenienti da edifici, cortili, terrazze terreni coltivati o incolti e acque di falda drenate da appositi pozzetti installati presso scantinati interrati ed altri locali interrati.
- c) ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o da installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
- d) ALLACCIAMENTO FOGNARIO: insieme di tubazioni e di manufatti posati su aree pubbliche e private, di proprietà esclusiva dell'utente, che permettono l'immissione in fognatura dei reflui e/o acque meteoriche provenienti da insediamenti civili e/o produttivi. Esso raggiunge la rete fognaria pubblica con o senza apposito pozzetto di ispezione.

- e) ACQUE REFLUE DOMESTICHE: Acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- f) FOGNATURA BIANCA: l'insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono prevalentemente acque meteoriche di dilavamento e che in generale vengono scaricate direttamente nel corpo ricettore o utilizzate per irrigazione; pertanto in questi condotti non è possibile lo scarico di acque reflue domestiche e industriali.
- g) FOGNATURA MISTA: l'insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono le acque di pioggia, le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali, in un unico condotto.Durante i periodi di pioggia parte delle acque drenate dal sistema fognario sono scaricate direttamente nel corpo idrico ricettore mediante appositi manufatti. Detti manufatti denominati «scolmatori di piena» sono soggetti all'autorizzazione della Provincia. Di norma in periodi di tempo secco tutte le acque della fognatura mista vengono convogliate allo scarico terminale.
- h) FOGNATURA NERA: l'insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono prevalentemente acque reflue derivanti da scarichi domestici ed industriali, le cui caratteristiche qualitative dipendono dall'uso di cui sono state oggetto ed il cui recapito finale in generale è costituito da un impianto di depurazione.
- i) FOGNATURA PRODUTTIVA: l'insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono esclusivamente acque reflue da scarichi industriali derivanti da attività produttive, eventualmente dotate di impianto di depurazione, che confluiscono in un pozzetto di ispezione e prelievo prima di immettersi in altri recapiti.
- j) IMPIANTO DI DEPURAZIONE O TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE: il complesso di opere civili ed elettromeccaniche finalizzato a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico-meccanici, e/o biologici e/o chimici, così come specificato dalla normativa vigente.
- k) IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO: il complesso di opere civili e/o elettromeccaniche finalizzato a permettere lo scarico di liquami in pubblica fognatura nel rispetto del presente Regolamento; sono a titolo esemplificativo considerati pretrattamenti i sistemi di omogeneizzazione, equalizzazione, grigliatura, dissabbiatura, disoleazione fisica.
- 1) INSEDIAMENTO: uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali.
- m) INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (definizione che corrisponde allo stabilimento industriale di cui all'art. 2 comma 1-gg del D. Lgs. n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni): uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali di acque industriali di cui al suddetto Art. 2 del D. Lgs. 152/99.
- n) INSEDIAMENTO CIVILE: uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva ricreativa, scolastica, sanitaria e prestazione servizi, ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera "e)" del presente Articolo, che dia luogo esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da edifici e complessi abitativi. Le imprese agricole di cui all'Art. 2135 del Codice Civile sono considerate insediamenti civili, come indicate anche nell'Art. 28 del D.Lgs. n. 152/99. Detto insediamento civile corrisponde agli insediamenti ed ai servizi indicati nell'art. 2 comma 1-g del D. Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

- o) PUBBLICA FOGNATURA: l'insieme delle fognature, e dei collettori di uso pubblico in esse recapitanti, gestiti dall'Ente Gestore aventi le caratteristiche di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977e successive modifiche ed integrazioni.
  - Non sono considerati pubbliche fognature quei tratti di corpi idrici superficiali anche se tombinati, non collegati alla rete fognaria che raccolgono acqua di rifiuto.
  - L'Ente Gestore è tenuto, a seguito di modifiche o estensioni del reticolo fognario, a predisporre ed aggiornare una planimetria in scala adeguata dell'insieme delle pubbliche fognature da inviare periodicamente alla Provincia quale Ente delegato dalla Regione all'autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature in acque superficiali e alla tenuta del catasto degli scarichi.
- p) Sono considerate parte del presente Articolo tutte le altre definizioni previste nell'Art. 2 del D.Lgs. n. 152/99.

### Art. 3

## CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DA IMMETTERE IN PUBBLICA FOGNATURA IN RELAZIONE ALLA PROVENIENZA

- 1. Gli insediamenti che possono recapitare i propri scarichi nella pubblica fognatura sono distinti in tre classi contrassegnate dalle lettere a), b), c).
- 2. Nella classe a) sono compresi tipi di insediamento classificati come civili o ad essi assimilabili. Tra essi debbono intendersi ricompresi, a titolo esemplificativo, gli edifici e le installazioni adibite a civile abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, di servizio nonché ad ogni altra attività che dia normalmente ed esclusivamente origine a scarichi terminali assimilabili per quantità e qualità a quelli provenienti da insediamenti abitativi, ovvero immettono in fognatura acque reflue domestiche.( Art.2 del D.Lgs 152/99).

Si ritiene, inoltre, di precisare che gli scarichi derivanti da "Servizi" possono rientrare in entrambi i tipi di reflui previsti alle lettere g) e h) del D.Lgs. 152/99 in quanto alla nozione di "attività commerciali" contenuta alla lettera h) rientrano anche le attività dirette alla produzione di servizi secondo quanto previsto all'art. 2195 del codice civile; nel caso, pertanto, di uno scarico derivante da produzione di servizi si dovrà valutare se in base a quanto evidenziato al punto 2.1 sia da classificare quale refluo domestico o industriale.

A fronte delle considerazioni suddette, e a titolo esemplificativo, danno origine ad acque reflue domestiche in quanto il refluo prodotto derivi prevalentemente da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano:

- Laboratori di parrucchiere, barbiere e gli istituti di bellezza;
- Lavanderie e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale. Da intendersi le cosiddette "lavanderie a secco a ciclo chiuso" che abbiano in dotazione una o due lavatrici ad acqua del tipo di quelle in uso nelle abitazioni domestiche;
- Vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
- Attività alberghiera e di ristorazione;

Per i casi in cui la stessa attività può dare origine a scarichi qualificabili come acque reflue domestiche o come acque reflue industriali un possibile criterio di valutazione è rappresentato dal contesto organizzativo più o meno ampio in cui l'attività si trova inserita.

Restano fermi comunque gli indirizzi consolidati della Corte di Cassazione (Sez. III) per alcune imprese di servizi, quali ad esempio gli autolavaggi e i mattatoi; attraverso diverse sentenze anche successive al D. Lgs. n. 152/99, è stato più volte ribadito il carattere "produttivo" di tali scarichi, richiamando il principio generale che la classificazione deve essere effettuata in relazione al tipo di scarico prodotto e alle sue effettive caratteristiche quali-quantitative da ricondursi a quelle normalmente provenienti da un insediamento abitativo.

- 3. Nella classe b) sono compresi tipi di insediamento classificati come produttivi, ovvero stabilimenti industriali, i cui scarichi abbiano di norma natura esclusivamente o prevalentemente organica e/o non utilizzino nel corso del processo produttivo alcuna delle sostanze di cui alla tabella 1.
- 4. Nella classe c) sono compresi i tipi di insediamento classificati come produttivi, ovvero stabilimenti industriali, i cui scarichi siano di norma caratterizzati dalla presenza di sostanze inorganiche, ovvero da sostanze organiche tossiche e/o persistenti e/o bioaccumulabili, che utilizzino nel corso del processo produttivo una o più di una delle sostanze citate nella tabella 1.
- 5. Per i casi di cui ai suddetti commi 3) e 4) occorre specificare nelle istanze corrispondenti se gli scarichi contengono o meno sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A e 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 152/99 o sostanze pericolose diverse di cui all'allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053/03.

### Art. 4

### SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti è tassativamente vietato immettere nella pubblica fognatura sostanze che possono arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo depurativo dell'impianto terminale, che siano potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai relativi servizi, pericolose per la salute pubblica e nocive per la fauna dei corpi ricettori finali.

In particolare è vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle fognature di ogni tipo:

- a) benzina, benzene e in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività nel sistema fognario;
- b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine di qualsiasi genere o da lavorazioni Artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie e analoghi.
- c) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio od altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa e analoghi.
- e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo dell'impianto terminale;
- f) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto;
- g) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera f);

- h) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e, comunque, contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- i) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, stracci, tessuti, filati, piume, paglie, peli, carnicci e analoghi) anche se sminuzzate per mezzo di trituratori domestici od industriali;
- 1) spurghi di fognature private;
- m) fanghi, residui solidi o semi-solidi provenienti da processi di sedimentazione depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi ed altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi, ivi compresi i fanghi provenienti dalle fosse biologiche;
- n) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al DPR 13 febbraio 1964, nº 185 e successive modificazioni;
- o) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione.

Tutte le sostanze sopra menzionate non si possono introdurre anche se sminuzzate per mezzo di trituratori.

In caso di grave inosservanza alla presente disposizione si provvederà alla revoca di autorizzazione allo scarico, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell'Art. 2043 Codice Civile, fatta salva, ove del caso, l'applicazione di sanzioni penali previste dalle norme vigenti.

## Capo II

# Norme generali per la costruzione delle opere fognarie, per gli scarichi e per gli allacciamenti alla fognatura comunale

### Art. 5

### OBBLIGATORIETA' DEGLI ALLACCIAMENTI

- 1) Tutti i fabbricati e gli insediamenti dai quali derivano acque reflue e situati all'interno delle aree servite dalla rete fognaria pubblica, debbono essere collegati ad essa osservando le prescrizioni del presente Regolamento, in particolare tutti i fabbricati posti a distanze inferiori a 50 metri dalla fognatura pubblica; detta distanza va misurata dal punto della condotta fognaria più vicina al primo muro esterno dell'edificio da allacciare oppure dalla condotta fognaria di pertinenza del fabbricato che si trova nel punto più vicino alla fognatura pubblica.
- 2) L'obbligo previsto nel presente Articolo è da considerare esccutivo solo a seguito di apposita ordinanza del Sindaco.
- 3) Il Sindaco per particolari esigenze di carattere igienico sanitario o di tutela dell'ambiente, previa ordinanza, può imporre l'allacciamento alla pubblica fognatura per insediamenti situati a distanze superiori ai 50 metri dalla pubblica fognatura.

### Art. 6

### REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI E DEGLI ALLACCIAMENTI

- 1) In base all'Art. 45 del D.Lgs n.152 del 11/5/99, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, ovvero quelli di classe a) del presente Regolamento come specificati anche al punto 2 della Direttiva Regionale approvata con delibera di Giunta Regionale n.1053 del 9/6/03, sono sempre ammessi allo scarico in pubblica fognatura in deroga all'obbligo di preventiva autorizzazione allo scarico. I titolari di questi scarichi sono obbligati a rispettare il regolamento emanato dal gestore delle pubbliche fognature nell'ambito del Servizio Idrico Integrato quando verrà adottato/approvato ed il presente Regolamento. Occorre inoltre presentare domanda di allacciamento alla pubblica fognatura limitatamente ai seguenti casi:
  - a) Costruzione di nuovi edifici o insediamenti civili o produttivi o impianti tecnologici provvisti di scarichi, all'atto della presentazione della domanda: per il permesso a costruire, per l'autorizzazione edilizia o per la dichiarazione di inizio attività.
  - b) Edifici, insediamenti civili, produttivi esistenti o destinati ad interventi di ristrutturazione edilizia o restauro, solo quando, in forza delle modificazioni da apportare, si dia luogo a modifiche quantitative dell'acqua destinata allo scarico.
  - c) Insediamenti già esistenti, allacciati o meno alla pubblica fognatura, quando si realizzino le condizioni tecniche, per l'avvenuta estensione della rete fognaria di iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il loro collegamento e/o la separazione degli scarichi alla pubblica fognatura.
  - d) Insediamenti esistenti, allacciati o meno alla pubblica fognatura, soggetti ad ordinanze previste dal presente Regolamento.
  - e) Nel caso di modifiche dell'allacciamento fognario esistente, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative dell'acqua prelevata o scaricata.

- 2) Sono obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico all'Amministrazione Comunale tutti gli altri casi previsti dalla legge, ovvero: lo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali e nel suolo; gli scarichi di acque reflue industriali, compresa l'eventuale assimilazione, e che si immettono nelle reti fognarie. Sono esclusi i casi di competenza della Provincia di Modena, ovvero: il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue industriali e delle assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie, nonché delle acque reflue urbane scaricate attraverso le reti fognarie, come previsto dalla Direttiva Regionale con Deliberazione di giunta Regionale n.1053 del 9/6/03 e dalle altre norme regionali.
- 3) In presenza di ripetuti sversamenti incoerenti con la natura dell'insediamento, il Sindaco ha facoltà di provvedere a riclassificare l'insediamento stesso nelle classi b) e c), con i conseguenti obblighi di cui agli Art. 7 e 8 mediante emanazione di apposita ordinanza.

### Art. 7

# REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI DI CLASSE b).

- 1) Gli scarichi provenienti da insediamenti compresi nella classe b) che recapitino in una rete fognaria sono ammessi con le modalità ed i limiti previsti nel punto 4.4 della Direttiva approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.1053 del 9/6/03.
- 2) Gli scarichi provenienti da insediamenti compresi nella classe b), che recapitino le acque reflue in una rete fognaria sprovvista di un impianto terminale di trattamento delle acque, sono tenuti ad osservare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni allegato 5 tabella 3 colonna denominata "scarico in acque superficiali".

I titolari degli scarichi di cui al comma 1) sono altresì tenuti al rispetto del regolamento emanato ed adottato dal gestore delle pubbliche fognature nell'ambito del Servizio Idrico Integrato; i titolari degli scarichi di cui ai commi 1) e 2) sono altresì tenuti a rispettare le prescrizioni imposte in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

#### Art. 8

# REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI DI CLASSE c).

- 1) Gli scarichi provenienti da insediamenti compresi nella classe c) che recapitino in una rete fognaria sono ammessi con le modalità ed i limiti previsti nei punti 4.4 e 4.9 della Direttiva approvata con Deliberazione di giunta Regionale n.1053 del 9/6/03.
- 2) Gli scarichi provenienti da insediamenti compresi nella classe c), che recapitino le acque reflue in una rete fognaria sprovvista di un impianto terminale di trattamento delle acque o dotata unicamente di una fossa biologica terminale, sono tenuti ad osservare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni allegato 5 tabella 3 colonna denominata ( scarico in acque superficiali ), compresa l'osservanza dei limiti contenuti nella successiva tabella 3A.

3) I titolari degli scarichi di cui al comma 1) sono altresì tenuti al rispetto del regolamento emanato ed adottato dal gestore delle pubbliche fognature nell'ambito del Servizio Idrico Integrato; i titolari degli scarichi di cui ai commi 1) e 2) sono altresì tenuti a rispettare le prescrizioni imposte in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

### Art. 9

### OPERE FOGNARIE.

Chiunque debba realizzare un allacciamento alla pubblica fognatura, modificare un allacciamento esistente compresa la sostituzione di un tratto di tubazione o sostituzione di componenti quali (pozzetti, caditoie, fosse biologiche, degrassatori e simili) e soggetto unicamente alla Normativa edilizia, ma dovrà rispettare le prescrizioni tecniche fissate al CAPO III° del presente regolamento ed effettuare i conseguenti lavori nei modi e con gli accorgimenti previsti dal successivo CAPO IV°. Tale obbligo vige anche per le opere fognarie di cui sopra, che riguardano scarichi in ricettori di qualsiasi tipo e per qualsiasi insediamento".

### Art. 10

### RISANAMENTO DELL'ABITATO.

Il Sindaco, in esecuzione al presente regolamento, in occasione della attivazione di nuove fognature pubbliche o in zone servite alla pubblica fognatura, potrà emanare specifiche ordinanze allo scopo di:

- a) disporre gli adempimenti e fissare i termini per la presentazione del progetto delle opere fognarie di allacciamento ed i termini per l'esecuzione dei relativi lavori;
- b) disporre la ricostruzione e/o la modifica delle reti fognarie di pertinenza dell'insediamento al fine di rimuovere le cause di insalubrità o di funzionamento difettoso delle stesse e rendere la fognatura privata adatta all'allaciamento alla pubblica fognatura.

## Capo III

## Autorizzazioni, modalità per la presentazione e l'esame delle domande

### Art. 11

RICHIESTE PER L'AUTORIZZAZIONE: ALL'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA; ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI CLASSE b) E e), OVVERO DI STABILIMENTI INDUSTRIALI IN RETE FOGNARIA; NONCHÉ ALLO SCARICO IN ALTRO RICETTORE PER I CASI DI COMPETENZA COMUNALE.

- 1) Ogni attivazione o modifica qualitativa/quantitativa dello scarico: in rete fognaria per gli insediamenti di classe b) e c), ovvero di stabilimenti industriali; in acque superficiali ed in altri ricettori, limitatamente ai casi di competenza comunale; è soggetta ad autorizzazione allo scarico come previsto dal presente regolamento o dalla normativa Nazionale o Regionale".
- 2) Tutte le opere fognarie sono soggette a quanto disposto dall'Art. 9 ad esclusione delle fognature di proprietà dell'amministrazione comunale che eventualmente verranno disciplinate da apposito regolamento. Inoltre il presente regolamento verrà modificato a seguito della adozione delle prescrizioni regolamentari da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato come previsto dall'Art. n. 33 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 12

# DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.

- 1. La domanda di cui al 1° comma dell'Art. 11 elaborata su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale deve essere indirizzata al Sindaco e corredata dalla seguente documentazione e completata con i seguenti dati:
  - a) tutti i dati che riguardano il caso specifico previsti nell'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale;
  - b) individuazione grafica del punto esatto di immissione dello scarico nel corpo ricettore;
  - c) individuazione del tipo di insediamento da cui proviene lo scarico in relazione alla classificazione di cui all'Art. 3 del presente Regolamento;
  - d) fonte di approvvigionamento idrico a monte dello scarico e indicazione del consumo massimo annuale preventivo;
  - e) elaborato della rete fognaria in triplice copia con la planimetria della rete fognante esistente redatta in scala adeguata, comprendente: tutte le condotte fognarie dalla partenza delle singole colonne montanti sotto al pavimento del piano terra con indicazione dei singoli servizi serviti (cucina, bagno ed altro locale servito da condotta fognaria), indicazione del diametro del materiale di costruzione e della pendenza dei singoli tronchi fognari, indicazione di tutte le opere accessorie alla rete fognante del lotto, ovvero: pozzetti, fosse biologiche, degrassatori, caditoie di cortile, impianti di sollevamento delle acque ed eventuali altri componenti; dovranno essere ubicati, se esistenti, pure i tratti di fognatura dalle pilette e lavandini situati nei garages o locali interrati; inoltre va presentata sempre in triplice copia la planimetria con indicazione degli stessi elementi fognari di cui sopra e facenti parte del progetto della nuova rete fognante. Nel caso di interventi di ridotta entità è consentito presentare una sola planimetria con la precisa indicazione delle opere fognarie esistenti e quelle in progetto.
  - f) Nel caso di collettore condominiale va indicato il tracciato fognario fino alla immissione nella pubblica fognatura con ubicazione del pozzetto condominiale di controllo che dovrà essere costruito se possibile all'interno della proprietà privata.
  - g) Nel caso di interventi di particolare complessità ed importanza o con specifici problemi di natura idraulica, potranno essere richieste dall'ufficio anche documentazioni integrative rispetto a quelle sopraindicate. Tutte le indicazioni di cui sopra dovranno essere rappresentate con opportuna simbologia e, con distinzione delle opere esistenti da quelle in progetto.
  - h) La documentazione tecnica relativa ai cicli produttivi e agli impianti di trattamento e la documentazione prevista ai sensi del D. Lgs. n. 152/99 e Delibera di Giunta Regionale 1053/03 in merito alle sostanze pericolose della tab. 3° e 5 allegato 5 e sostanze pericolose diverse allegato 2.
- 2. Per quanto possibile la planimetria rappresenterà anche gli elementi che caratterizzano il lotto quali: recinzioni, marciapiedi, confini di proprietà, aiuole, accessi dalla pubblica via, planimetria di base dei fabbricati e dell'eventuale piano interrato, muretti ecc.
  - Tutta la documentazione tecnica dovrà risultare firmata da tecnico abilitato alla progettazione.

### Art. 13

## DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER RICHIEDERE L'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI DI CLASSE a) CHE SCARICANO IN FOGNATURA.

La domanda di autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura è rivolta all'Ente Gestore tramite l'Ufficio Comunale preposto ai sensi del D.P.R. 447/98 e della L.R. 31/02 e successive modifiche ed integrazioni, oppure, al Sindaco, in mancanza dell'Ente Gestore. Si procede mediante la presentazione di apposito modello debitamente compilato in duplice copia e sottoscritto dall'Utente specificando la sua veste giuridica, e/o dal suo legale rappresentante.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica:

- a) Planimetria catastale (scala 1:1.000 o 1:2.000) con individuazione dell'insediamento da allacciare;
- b) Dichiarazione del proprietario dello stabile o delle singole unità immobiliari con cui si autorizza il richiedente (se diverso dal proprietario) all'esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione dell'allacciamento alla rete fognaria consentendo gratuitamente il passaggio;
- c) Relazione tecnica illustrativa o dichiarazione espressa nella domanda di allacciamento indicante:
  - classificazione dell'insediamento, l'uso al quale l'acqua è destinata e la tipologia di scarico in pubblica fognatura;
  - la quantità prevista di acqua prelevata e scaricata, il numero delle singole unità immobiliari ad uso abitativo:
  - mq. di superficie del lotto di proprietà del titolare dall'insediamento e i mq. di superficie impermeabilizzata del medesimo lotto:
  - eventuali altre fonti alternative di approvvigionamento idrico o di recapito delle acque meteoriche;
- d) Planimetria della rete fognante in triplice come previsto nel precedente Art.12.

### Art. 14

## PROCEDURA PER L'ISTRUZIONE ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

- 1) Le domande di autorizzazione di cui all'Articolo 11 vengono istruite dall'Ufficio Comunale competente e vengono sottoposte al parere dell'A.R.P.A e/o dell'Azienda U.S.L. di Modena e/o dell'Ente Gestore delle pubbliche fognature se diverso dal comune. Nel caso della mancata istituzione del Servizio Idrico Integrato, il Comune svolge le funzioni di Ente Gestore delle pubbliche fognature.
- 2A) L'atto rilasciato da parte dell'Amministrazione Comunale, col quale è permesso il collegamento degli impianti interni privati con la rete pubblica del servizio di fognatura ha una doppia valenza:
- <u>idraulica</u> con la quale si certifica la compatibilità idraulica dell'allacciamento con la rete fognaria;
- <u>amministrativa</u> per l'esecuzione del collegamento a favore del soggetto richiedente con il quale è permessa l'esecuzione delle opere necessarie per l'allacciamento alla rete fognaria.

- 2B) L'autorizzazione all'allacciamento per le opere realizzate nelle aree destinate alla circolazione dei veicoli non sostituisce gli atti e le autorizzazioni previste dal Codice della Strada (autorizzazione Ente proprietario e ordinanze per circolazione e segnaletica) e per l'occupazione del Suolo Pubblico e contiene i seguenti elementi costitutivi:
  - A) soggetto richiedente l'autorizzazione e veste giuridica;
  - B) dati per l'individuazione dell'insediamento allacciato;
  - C) classificazione dell'insediamento;
  - D) numero di unità abitative connesse all'allacciamento, mq. superfici impermeabilizzate, portata massima dei reflui provenienti da attività produttive;
  - E) eventuali condizioni, vincoli e prescrizioni particolari.
- 2C) Se, per un allacciamento alla pubblica fognatura non viene stipulato regolare contratto di fornitura del servizio per un periodo superiore ad anni 4 (quattro), l'Ente Gestore potrà rimuovere le tubazioni se ritenute obsolete, senza alcun obbligo di ripristino. Ovvero: questo comma sarà attivo solo quando l'Ente gestore delle fognature inizierà a stipulare i contratti per la fornitura del Servizio medesimo".
- 3) Tutti gli allacciamenti alle rete della pubblica fognatura devono essere muniti di manufatti idonei a consentire l'agevole ispezionabilità da parte del personale addetto. Le immissioni in pubblica fognatura devono avvenire di norma in corrispondenza dei pozzetti di ispezione esistenti e ad una quota più superficiale rispetto la giacitura superiore del collettore fognario; le tubazioni private dovranno avere dimensioni adeguate alla portata da convogliare ma tali da non mettere in crisi il collettore pubblico.

Nel caso di costruzione o ripristino di fognatura stradale e/o di risistemazione di una strada, l'Ente Gestore può provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati inesistenti o inidonei ed i relativi oneri sono a carico degli utenti, singolarmente o in forma consorziata, previa accordo fra Utenti ed Ente Gestore.

L'Ente Gestore vigila in particolare, che non sia compromesso il regolare funzionamento delle fognature e che il manufatto di raccordo sia conforme alle prescrizioni tecniche impartite.

L'Ente Gestore non risponde dei danni provocati, alla proprietà di privati, da eventuali allagamenti dovuti ad eventi meteorici che saturano la capacità di deflusso della pubblica fognatura o da rigurgiti causati da errati allacciamenti alla fognatura stessa, ad evitare i quali, l'interessato deve installare a propria protezione idonei dispositivi.

Le opere di allacciamento rimangono di proprietà del richiedente che ne assume ogni onere di manutenzione e di rinnovo fino alla fine della sua vita utile.

- 4) L'autorizzazione all'allacciamento alla Pubblica fognatura di insediamenti di classe a) di cui ai suddetti commi 2A), 2B), 2C) e 3) ha una validità temporale indeterminata e scade alla mancata stipula di un regolare contratto di fornitura del servizio fognario per un periodo superiore a 4 (quattro) anni, ovvero: questo comma 4 sarà attivo solo quando l'Ente gestore delle fognature inizierà a stipulare i contratti per la fornitura del Servizio medesimo".
- 5) l'autorizzazione allo scarico in fogna per gli insediamenti di classe b) e c) ovvero stabilimenti industriali di cui al suddetto Art. 3 ha validità di 4 anni dalla data di rilascio, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'Autorità Sanitaria competente. la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata conformemente al modello predisposto al competente Ufficio comunale, completa di tutta la documentazione necessaria, va presentata con almeno un anno di anticipo rispetto alla scadenza.

6) per l'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose e pericolose diverse occorre rispettare anche le procedure previste dalle disposizioni Nazionali e Regionali.

### Art. 15

### REGIME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI VARIE

- 1) Gli insediamnenti privi di autorizzazione allo scarico in applicazione del vigente Regolamento e della precedente normativa ( civili e assimilabili al civile di classe a) in pubblica fognatura attivati o datati di permesso a costruire o di concessione edilizia o di autorizzazione alle opere fognarie, nonché di asseverazione in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente modifica al Regolamento Comunale sono tacitamente autorizzati all'allacciamento alla pubblica fognatura fatti salvi i casi interessati da sanzioni amministrative irrogate per mancato rispetto al Regolamento in argomento, e che alla data di approvazione del presente non sia concluso l'iter dei ricorsi.
- 2) I titolari degli scarichi in rete fognaria provenienti da insediamenti di classe b) e c) ovvero di stabilimenti industriali già allacciati alla rete fognaria privi di autorizzazione allo scarico, hanno l'obbligo di presentare istanza per l'autorizzazione allo scarico ed all'allacciamento alla pubblica fognatura nei modi di cui al presente Regolamento ed entro 90 gg. dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
- 3) Per gli insediamenti tacitamente autorizzati all'allacciamento alla pubblica fognatura di cui al suddetto punto 1) che presentano irregolarità costruttive delle fognature private con pregiudizio: per un corretto funzionamento della pubblica fognatura, o perchè creano insalubrità, o perché determinano un funzionamento difettoso delle fognature stesse, o perché provocano un funzionamento anomalo dell'impianto di depurazione terminale, o perché creano un pericolo per la circolazione stradale o altro pericolo per la pubblica incolumità; il Sindaco potrà emanare specifiche ordinanze di adeguamento al fine di evitare i pericoli ed i disservizi di cui sopra.
- 4) Alla data di esecutività della presente modifica al vigente regolamento, le fognature già costruite in difformità ai punti 16, 17 e 33 dell'Art.18 sono da considerare automaticamente autorizzate all'allacciamento alla pubblica fognatura a condizione che non sussistano incompatibilità igienico-sanitarie.
- 5) L'autorizzazione allo scarico di insediamenti che producono acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria e che derivano da edifici adibiti esclusivamente ad abitazione di consistenza mono o bifamiliare, sono esonerati dalla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico. Per questi scarichi il rinnovo risulta tacito ed automatico alla scadenza dei quattro anni e comunque i titolari di questi scarichi sono tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione iniziale. Il suddetto tacito rinnovo è valido fino a che non intervengono modifiche sostanziali sia all'insediamento che allo scarico ovvero: insediamenti o edifici/nuclei isolati esistenti soggetti a ristrutturazione o ampliamento che determinano varazioni significative delle caratteristiche qualitative dello scarico preesistente. A tal fine il criterio di riferimento è quello dell'aumento della superficie utile disponibile della variazione della destinazione d'uso dell'insediamento che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in A.E. ( abitanti eqivalenti), rispetto alla situazione di pre-intervento.

- 6) Per tutte le altre autorizzazioni allo scarico non comprese nel testo dei suddetti commi, l'autorizzazione allo scarico ha validità di 4 (quattro) anni ed il rinnovo è previsto con le modalità di cui al presente regolamento.
- 7) L'Amministrazione Comunale può integrare il provvedimento autorizzatorio imponendo ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche tenendo conto anche di quanto espresso al successivo capo IV° del presente Regolamento, mediante integrazione del testo dell'autorizzazione. Per tutte le autorizzazioni allo scarico si applica la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n.152 del 11 maggio 1999, come modificato dal D.Lgs. n.258 del 18 maggio 2000 recante disposizione in materia di tutela delle acque dall'inquinamento approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n.1053 del 9 giugno 2003.
- 8) Per tutti i casi di subentro di un nuovo titolare nell'autorizzazione allo scarico e/o nell'allacciamento alla pubblica fognatura, nonché il rinnovo dell'autorizzazione medesima ( questo comma vale solo per i casi con scadenza determinata indicata nell'atto di autorizzazione); l'istanza elaborata su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale va presentato all'Ufficio segreteria del Comune e l'Istruttoria seguirà un iter analogo alle nuove istanze.
- 9) Le autorizzazioni allo scarico di insediamenti che producono acque reflue domestiche, con recapito diverso dalla rete fognaria e derivanti esclusivamente da abitazione di consistenza mono o bifamiliare, rilasciate prima della esecutività della presente modifica regolamentare, che prevedono nell'autorizzazione esistente la prescrizione di una scadenza con l'obbligo di presentare la richiesta di rinnovo, sono esonerati dalla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico risulta tacitamente rilasciato senza alcuna comunicazione in merito dell'ufficio competente a condizione che siano rispettate le altre prescrizioni dell'atto autorizzativo iniziale. In questo caso il tacito rinnovo è valido fino a che non intervengono modifiche sostanziali all'insediamento che allo scarico come specificate nel suddetto comma 5.
- 10) Per gli scarichi dei reflui industriali assimilati ai domestici sia per legge che per equivalenza qualitativa si applica quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 1053/03.
- 11) Per gli insediamenti domestici esistenti e ottemperanti la L.R. 7/83, per i quali la normativa prevede la presentazione della domanda entro la scadenza prevista dalla normativa vigente, rimane valida quale sistema di trattamento la sola fossa Imhoff ma comunque il Comune può richiedere per particolari casi impianti di trattamento aggiuntivi tra quelli citati nella tab. B della Delibera n. 1053/03.

## Capo IV

# Prescrizioni tecniche per la costruzione, la gestione e i controlli degli scarichi in fognatura ed in altri ricettori e delle opere edilizie relative

### Art. 16

### PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA.

Le prescrizioni di cui al presente Capo IV° debbono essere osservate in sede di predisposizione nonché di gestione degli allacciamenti alla fognatura e delle opere edilizie fognarie connesse.

In caso di inosservanza delle normative e delle disposizioni del presente regolamento per gli allacciamenti alla fognatura, provvede il Sindaco in sede di rilascio della specifica autorizzazione di cui al precedente Art 14, ovvero con autonoma ordinanza ai sensi del presente regolamento o della legislazione vigente.

### Art. 17

## ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA E SCARICHI IN QUALSIASI RICETTORE

- 1. Le fognature private allacciate alla pubblica condotta o interessate ad uno scarico in qualsiasi ricettore devono essere munite di manufatti idonei a consentire un'agevole ispezione da parte del personale addetto alla vigilanza e controlli.
- 2. Le immissioni nelle pubbliche fognature avvenire in corrispondenza (se presenti) degli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura medesima e le tubazioni private non dovranno eccedere le dimensioni degli imbocchi medesimi.
- 3. Negli altri casi diversi da quelli di cui ai suddetti commi 1) e 2), l'allacciamento dovrà essere eseguito secondo prescrizioni e indicazioni impartite dall'Ufficio Competente.
- 4. Nel caso di costruzione e ripristino di fognatura stradale e/o di sistemazione di una strada, il titolare dell'allacciamento alla pubblica fognatura dovrà provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento delle fognature private non più idonee; nel caso di inadempienza del titolare, a seguito apposita richiesta comunale di provvedere agli interventi entro un termine prefissato, si provvederà agli atti necessari con le modalità previste all'art. n. 28 comma 2. Inoltre, nel caso d'urgenza, dovuta alla necessità di garantire il pubblico servizio stradale, si provvederà alla esecuzione d'ufficio delle opere necessarie per la sicurezza della circolazione, con spese a carico degli obbligati.

# Art. 18 FOGNATURE PRIVATE; PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI.

- Gli allacciamenti alla pubblica fognatura comprendono le tubazioni e i manufatti accessori necessari allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento e dall'area di pertinenza dello stesso nella pubblica fognatura.
- 2) Nella costruzione della canalizzazione fognaria privata devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad ovviare agli inconvenienti causati da eccessi di pressione nelle tubazioni. Nel caso di immissione in fognatura di tipo misto o bianca con possibile funzionamento in pressione del collettore fognario in occasione di rilevanti eventi meteorici, il titolare dell'autorizzazione dovrà proteggere il proprio allacciamento con apposito dispositivo antiriflusso.
- 3) Nel caso di costruzione o ripristino di fognatura stradale e/o di risistemazione di una strada, l'Ente Gestore può provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati inidonei ed i relativi oneri sono a carico degli utenti, singolarmente o in forma consorziata previa accordo fra Utenti ed Ente Gestore.
- 4) Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare le acque reflue salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte dell'Ente Gestore, in particolare le acque bianche (meteoriche, acque di raffreddamento, drenaggio e simili) dovranno essere immesse separatamente nella rete fognaria bianca ad esclusione delle rampe o scale necessarie per raggiungere i locali sotterranei o seminterrati. Tale obbligo riguarderà altresì gli insediamenti esistenti nel caso in cui l'Ente Gestore dovesse separare la preesistente rete mista; questo obbligo si attiva con apposita ordinanza del Sindaco.
- 5) I lavori relativi all'allacciamento di scarichi acque reflue domestiche ed industriali in pubblica fognatura devono essere eseguiti a cura e spese dell'utente, sotto il controllo dell'Ente Gestore, il quale deve essere informato del loro inizio con almeno 48 ore di preavviso.
- 6) L'Ente Gestore vigila in particolare, che non sia compromesso il regolare funzionamento delle fognature e che il manufatto di raccordo sia conforme alle prescrizioni tecniche impartite.
- 7) L'Ente Gestore non risponde dei danni provocati, alla proprietà di privati, da eventuali allagamenti dovuti ad eventi meteorici che saturano la capacità di deflusso della pubblica fognatura o da rigurgiti causati da errati allacciamenti alla fognatura stessa, ad evitare i quali l'interessato deve installare a propria protezione idonei dispositivi.
- 8) Le opere di allacciamento rimangono di proprietà del richiedente che ne assume ogni onere di manutenzione e di rinnovo fino alla fine della sua vita utile.
- 9) Le condutture fognarie private dovranno essere costituite da tubi di materiale impermeabile e inattaccabile all'azione chimica e meccanica delle acque convogliate; i giunti dovranno essere atti a resistere alle eventuali sovrappressioni conseguenti al funzionamento in carico della rete stradale o della rete interna ed il diametro delle tubazioni dovrà essere adeguato alla portata da smaltire.

- 10) Le fognature private dovranno essere costruite nel rispetto delle tecniche per la costruzione delle fognature e delle relative norme U.N.I.
- 11) I tratti sub-orizzontali delle canalizzazioni dovranno avere una pendenza non inferiore all'1% (uno per cento) fatti salvi casi particolari opportunamente motivati e con parere favorevole dell'Ente Gestore della pubblica fognatura
- 12) Le canalizzazioni dovranno altresì risultare collegate elasticamente alle strutture murarie dell'edificio.
- 13) Dovranno essere previsti e posti in opera pezzi speciali di raccordo con tappo di ispezione, che vanno posizionati lungo i tratti rettilinei delle tubazioni in corrispondenza di ogni raccordo tra una condotta orizzontale ed una colonna montante, nonché per ogni cambiamento di direzione delle condotte, limitatamente ai casi di tubazioni posate esternamente a soffitto o a parete oppure a pavimento nei locali interrati. Le tubazioni di scarico verticali delle acque meteoriche non potranno accogliere scarichi di qualsiasi altro genere, né fungere da esalatori.
- 14) Tutti gli scarichi provenienti dai locali seminterrati o interrati, dovranno, se del caso, pervenire alla fognatura di servizio dell'area mediante sollevamento con pompe pescanti in pozzetti di raccolta di volume utile totale non inferiore a m<sup>3</sup> 0,5 ogni 100 m<sup>2</sup> di superficie servita, e comunque non inferiore a m<sup>3</sup> 1,00.
- 15) E' fatto divieto di far pervenire alla fognatura e/o alle fosse biologiche i residui derivanti da trituratori di cibi e/o rifiuti.
- 16) Le canalizzazioni fognarie sotterranee esterne al fabbricato devono essere realizzate per tratti rettilinei. Nel punto di raccordo tra più fognoli e nel cambio di direzione della condotta dovrà essere costruito un pozzetto di raccordo ispezionabile. Viene consentito, al fine di evitare la proliferazione di odori molesti, di mantenere la continuità delle tubazioni fognarie all'interno del pozzetto mediante l'utilizzo di apposita raccorderia provvista di tappo di ispezione.
- 17) I tubi di caduta dei bagni, degli acquai e i condotti verticali della rete interna primaria e secondaria delle colonne di ventilazione dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati, come da schemi allegati in calce al presente Regolamento. Nel caso di ostacoli che impediscono la costruzione delle condotte di ventilazione con le modalità previste negli schemi allegati, occorre integrare l'istanza da presentare all'amministrazione comunale, con lo schema grafico delle condotte di ventilazione modificate, il tutto corredato da una relazione con specificate le motivazioni che hanno reso necessaria la soluzione alternativa.
- 18) Sulle terrazze e sui tetti ove esistono mansarde, i tubi di esalazione debbono essere prolungati verso l'alto per almeno un metro.
- 19) In casi particolari, il Gestore delle fognature può permettere lo scarico separato delle acque meteoriche in corsi d'acqua o canalizzazioni ad essi confluenti.

- 20) Le fosse biologiche, i pozzetti degrassatori, i pozzetti con caditoia per raccolta di acque piovane non possono essere utilizzati come pozzetti di raccordo per acque miste o acque nere.
- 21) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre l'impiego di apparecchiature o manufatti idonei a trattenere sostanze grasse ed oleose prima dello scarico nella pubblica fognatura, detta prescrizione vale particolarmente per utenze speciali: grandi cucine, stazioni di lavaggio, officine e per altri casi che l'Amministrazione Comunale riterrà necessari.
- 22) Tutte le canalizzazioni fognarie interrate dovranno essere poste in opera con adeguato rinfianco in calcestruzzo di idoneo dosaggio. Ivi comprese le fosse biologiche e i degrassatori.
- 23) Ogni scarico di acqua bianca, nera o mista, deve essere provvisto di un pozzetto di ispezione e di controllo, che consenta il prelievo di campioni di acqua per eventuali analisi. Detti pozzetti vanno posati, quando è possibile, all'interno della proprietà privata.
- 24) Non è consentito costruire o mantenere pozzi neri a tenuta nelle zone servite da pubblica fognatura, nonché di pozzi assorbenti o impianti di dispersione di subirrigazione. Resta consentito, previa autorizzazione, lo stoccaggio temporaneo di liquami in contenitori anche interrati, purché a perfetta tenuta idraulica e limitatamente a reflui idrici provenienti da insediamenti che danno luogo a scarichi di acque reflue industriali. Detti reflui dovranno essere conferiti a centri di trattamento autorizzati ai sensi del D.Lgs. 5/2/97 n° 22.
- 25) Tutti gli apparecchi di scarico della fognatura interna al lotto, compresi i pozzetti dei cortili, dovranno avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso della fognatura comunale.
  A richiesta del proprietario previa parere favorevole del Gestore delle fognature, il Comune potrà concedere l'uso di scarichi con la bocca di captazione a livello inferiore purché vengano adottate tutte le opportune precauzioni atte ad evitare la fuoriuscita delle acque all'interno del fabbricato nel caso di funzionamento in pressione della fognatura pubblica. Qualora la quota di immissione degli scarichi privati sia inferiore a quella di scorrimento della pubblica fognatura dovrà adottarsi uno schema di allaccio mediante elettropompa sommersa analogo a quello allegato al presente Regolamento.
- 26) All'interno dei fabbricati i tubi di scarico ed esalazione dovranno essere posati all'interno delle pareti, dei soffitti o dei pavimenti; sono esclusi da tale vincolo i locali sotterranei ove dette tubazioni possono essere sospese al soffitto o fissate su mensole a parete.
- 27) Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle acque di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone che garantisca una corretta funzionalità nel tempo.
- 28) Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dai cortili e le pilette per la raccolta delle acque dagli ambienti siti al piano terra o interrato dovranno essere muniti di interruzione idraulica o sifone efficiente atto ad impedire la proliferazione insetti nocivi o l'esalazione di odori molesti. Le caditoie per le acque piovane dovranno essere dotate di vaschette per la trattenuta dei materiali grossolani o altre soluzioni analoghe.

- 29) L'Ufficio Comunale competente potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture quando le aree private da servire sono di dimensioni superiori a 10.000 mq. ovvero qualora motivate esigenze tecniche rendano necessaria tale prescrizione.
- 30) L'Ente Gestore della pubblica fognatura dovrà predisporre un elenco delle fognature stradali ove vige l'obbligo di allacciamento alla pubblica condotta con il divieto ad installare le fosse biologiche. Detto elenco sarà esecutivo solo a seguito di determinazione del Responsabile del Settore o Servizio competente nell'applicazione del presente Regolamento.
- 31) Le fosse biologiche normali od Imhoff ed i degrassatori dovranno essere dotati di aperture ispezionabili provviste di botole adeguatamente dimensionate adatte ad evitare l'esalazione di odori molesti, dette botole vanno posate alla quota del piano dell'area cortiliva in posizioni visibili ed accessibili, onde consentire la possibilità d'ispezione ed accesso e le necessarie operazioni di pulizia, espurgo e manutenzione. Dette fosse e detti pozzetti degrassatori dovranno rispettare, per le caratteristiche ed il dimensionamento, quanto previsto nella tabella A) delle Norme Tecniche approvate con Delibera di G.R. n.1053 del 9/6/2003 e della tabella B).
- 32) Per ogni singolo fabbricato è consentito il collegamento con la pubblica fognatura o con un altro ricettore finale mediante un unico punto di scarico per ogni singola condotta fognante ad esclusione dei casi di fabbricati che hanno il muro esterno direttamente a contatto con la pubblica via, marciapiede compreso, oppure siano presenti ostacoli che impediscono il collegamento tra due o più tronchi di fognatura all'interno del lotto; per fabbricati di rilevanti dimensioni possono essere costruiti più punti di scarico posti a distanza non inferiore a 20 metri l'uno dall'altro; nel caso di villette a schiera o insediamenti produttivi a schiera, ogni singola unità immobiliare è da considerare assimilabile a singolo fabbricato; non vige alcun limite nel numero di scarichi per le immissioni di acque bianche in acque superficiali, fatto salvo eventuale obbligo imposto dal gestore del corso d'acqua.
- 33) Per fabbricati sprovvisti di area cortiliva è consentita la costruzione del/i pozzetto/i di controllo e di ispezione direttamente nel punto di collegamento con la pubblica fognatura.
- 34) Per le opere fognarie di negozi, uffici o simili di dimensioni ridotte con scarichi di scarso impatto e con difficoltà al posizionamento della fossa biologica, viene consentito l'esonero dalla doppia condotta in uscita dal bagno e l'esonero dall'installazione della fossa biologica. In questo caso, il pozzetto di controllo dovrà essere dotato di sifone tipo Firenze. Per dette soluzioni è necessario il parere favorevole del Gestore delle pubbliche fognature
- 35) E' consentito l'esonero dalla costruzione del pozzetto di controllo per le fognature acque bianche nei seguenti casi:
  - I per gli scarichi dei soli pluviali dei fabbricati che hanno il muro esterno direttamente a contatto con la pubblica via, marciapiede compreso;
  - II per gli scarichi delle sole acque meteoriche che sono immesse in fossi o canali o sul suolo.
- 36) Per gli scarichi domestici in pubblica fognatura delle acque provenienti da servizi igienici non provvisti di fossa biologica vige l'obbligo di installare un sifone tipo Firenze nel pozzetto di controllo.

- 37) Il tratto di condotta fognaria che proviene dal fabbricato e si immette in una fossa biologica o in un degrassatore, deve essere dotata di un punto ispezionabile provvisto di tappo e\o botola di accesso che consenta di effettuare la manutenzione in modo agevole del tratto di fognatura suddetto.
- 38) Per i pozzetti degrassatori e le fosse biologiche non è consentita alcuna manomissione definitiva dell'apparato sifonante mediante fori sul medesimo o l'eliminazioni di parti dello stesso, nonché la manomissione di altre parti dei suddetti.
- 39) Le condotte fognarie situate nei garages o autorimesse provenienti da pilette a pavimento, lavandini o punti di scarico di lavatrici, vanno convogliate in un pozzetto degrassatore. Unicamente per le pilette a pavimento è consentito, in alternativa al collegamento suddetto, il collegamento con un pozzetto sifonato costruito in modo tale da mantenere continuamente efficiente l'apparato sifonante. Dette fognature vanno collegate alla rete fognante pubblica acque nere.
- 40) Negli insediamenti di qualunque tipo è tassativamente vietata qualsiasi possibilità di collegamento, neppure se attuato attraverso sfioratori o valvole di troppo pieno, tra cisterne o serbatoi di idrocarburi, oli combustibili e solventi alla rete fognaria sia interna agli insediamenti che esterna ad essi.
  Potrà, in tali casi, essere disposta la realizzazione di adeguati bacini chiusi di raccolta, onde evitare, in caso di anche accidentali sversamenti, la contaminazione delle acque fognarie e/o superficiali.
- 41) Ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 28, comma 5) del D.Lgs. n.152/99, i limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento non possono, in nessun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

  E' parimenti vietato diluire gli scarichi parziali contenenti le sostanze elencate nella tabella 3 di cui al D.L.152/99, con acque di raffreddamento, di lavaggio, impiegate per la produzione di energia o comunque di processo prima del trattamento degli stessi scarichi parziali.

### Art. 19

# PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN BASE AL TIPO DI RICETTORE DELLO SCARICO O DELL'INSEDIAMENTO SERVITO.

- 1) Ai fini del presente regolamento, una fognatura pubblica si intende dotata di impianto di trattamento delle acque di scarico terminale, quando questo è costruito oppure esiste una valida previsione da parte del Gestore delle fognature di collegare il collettore di fognature ad un impianto di trattamento entro 3 anni dall'approvazione della presente modifica al Regolamento.
- 2) Modalità per la costruzione o modifica di fognature private in base alle seguenti casistiche:
  - A) Costruzione di fognature interne ex novo da allacciarsi a fognatura pubblica dotata di impianto di trattamento delle acque: le fognature in questo caso dovranno essere realizzate secondo gli schemi allegato 2 e allegato 4.
  - B) Costruzione o modifica di fognatura interna ex novo da allacciarsi a pubblica fognatura dotata di impianto terminale di abbattimento costituito da fossa Imhoff o chiarificatore nonché da pubblica fognatura priva di qualsiasi impianto di

- abbattimento terminale. Le fognature private, in questo caso, dovranno essere realizzate secondo gli schemi allegato 3 e allegato 5.
- C) Costruzione di fognatura privata ex novo provvista di scarico che non recapita in pubblica fognatura: per questi scarichi occorre rispettare quanto previsto dalla Direttiva approvata con Delibera di G.R. n.1053 del 9/6/2003. Dette fognature vanno realizzate secondo lo schema allegato 7. I sistemi di trattamento da realizzare sono quelli riportati in tabella A secondo quanto previsto nella tabella B della Delibera Regionale.
- D) Gli scarichi a dispersione nel terreno con sub irrigazione costruiti con le modalità di cui alla deliberazione interministeriale del 4.2.1977 sono consentiti nel territorio comunale di Castelfranco E. solamente previo parere favorevole dell'A.R.P.A. e/o dell'Azienda Sanitaria U.S.L. di Modena. Detti impianti a sub-irrigazione sono consentiti solo nel rispetto della tabella C della Delibera Regionale.
- E) E' vietata l'immissione nella rete fognaria di qualsiasi rifiuto, comunque qualificato mediante sistemi di convogliamento mobile; lo smaltimento di rifiuti liquidi conferiti a mezzo autobotte viene consentito solo presso l'impianto di depurazione esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al trattamento rifiuti, rilasciata in base alle disposizioni di legge.
- F) I collegamenti con la pubblica fognatura vanno realizzati con le modalità previste nell'allegato 1, fatte salve eventuali prescrizioni diverse impartite dall'Ufficio Comunale competente per la gestione delle strade comunali, da inserire nell'apposita autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

### Art. 20 FOGNATURE PER SCARICHI DI ATTIVITA' PRODUTTIVE CLASSI (b) e c) E POZZETTI DI PRELEVAMENTO.

- 1) Gli insediamenti produttivi di classe b) e c) ovvero stabilimenti industriali devono far confluire tutte le loro acque di processo, preventivamente depurate, in un unico tronco di fognatura, separato dalle reti delle acque bianche e degli scarichi civili, ed installare su quest'ultimo un idoneo contatore volumetrico (se richiesto dall'Autorità competente). Le acque diverse da quelle provenienti dal processo produttivo od originante lo scarico come ad es. le acque di raffreddamento o di lavaggio potranno essere immesse nelle canalizzazioni di raccolta delle acque di scarico solo a valle del pozzetto di prelevamento. Qualora non sia possibile adottare diverse soluzioni tecniche potrà essere richiesta in sede di autorizzazione che venga realizzata la separazione dello scarico delle acque di raffreddamento da quello terminale dello stabilimento. Resta ferma, in questa eventualità, l'obbligo di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/99 ed il rispetto dei valori limite di cui alla tabella 3 dell'allegato 5, stabiliti per lo scarico in acque superficiale o in rete fognaria.
- 2) In Nessun caso è consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi prima o successivamente al loro trattamento per adeguarli ai limiti previsti dalla normativa.
- 3) Il tronco di fognatura per le acque di processo dovrà essere dotato di pozzetto per il prelievo dei campioni da porsi all'interno del recinto dell'attività produttiva e in posizione direttamente accessibile dalla pubblica via, e comunque immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura. Dovrà essere garantita l'accessibilità del luogo di

campionamento e dovranno essere adottate tute le misure di sicurezza atte ad evitare incidenti al personale addetto ai prelievi e controlli.

Per poter prelevare campioni omogenei e rappresentativi dello scarico da controllate, si dovranno realizzare particolari pozzetti di prelievo, solo se specificatamente richiesti dall'Amministrazione Comunale. Detti pozzetti dovranno avere delle caratteristiche tecniche, che dovranno essere concordate con il Servizio Comunale competente o con il Servizio preposto ai controlli predisposto dal Gestore delle fognature.

- 4) Nel caso di insediamenti con attività industriali i cui cicli di lavorazione prevedono la detenzione di materie prime o rifiuti che possono rilasciare inquinanti se esposti agli agenti atmosferici, è fatto obbligo di installare e mantenere in perfetta efficienza un adeguato sistema di trattamento delle acque meteoriche ricadenti sull'area di proprietà e/o di trattamento delle prime acque di pioggia ove ne sia ravvisata la necessità dai competenti organi. Analoga disposizione vale nel caso di impiego di materiali liquidi o fluidi soggetti a possibile sversamento anche accidentale nell'area cortiliva, con particolare riferimento ad idrocarburi ed oli minerali e solventi, o nel caso di piazzali di stoccaggio di materiali o rottami che possono generare ,se soggetti a dilavamento, acque contenenti olii minerali e/o solventi , in questi casi dovrà realizzarsi idoneo impianto di disoleazione delle acque meteoriche o di prima pioggia; in ogni caso lo scarico di acque di cui al presente comma, dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Vasca di accumulo, solo se richiesta dal Gestore delle fognature: I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti della classe b) e c) ovvero stabilimenti industriali sono tenuti alla costruzione di una vasca di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria del proprio impianto di trattamento delle acque reflue, avente una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi aziendali prodotti nell'arco di 72 ore lavorative.

### Art. 21

### **DEROGHE**

Eventuali deroghe al presente regolamento vengono approvate con deliberazione di Consiglio Comunale, previa adeguata motivazione e parere favorevole del Servizio che gestisce le pubbliche fognature.

### **Art. 22**

### SERVITÙ DI FOGNATURA

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di scaricare le acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura o in acque superficiali, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, l'istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'Art. 1043 del Codice Civile, fatti salvi i casi di accordo bonario.

Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano idonee allo scopo (Art. 1034 del codice civile).

Il richiedente delle autorizzazioni definite dal presente Regolamento è tenuto a regolarizzare in modo autonomo le eventuali servitù di passaggio di fogne e/o di acque di scarico su altre proprietà prima della effettiva attivazione di uno scarico oppure di un allacciamento alla pubblica fognatura; resta escluso che il Responsabile del procedimento debba accertare alcunché in merito.

### Art. 23

### OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL GESTORE DELLE FOGNATURE COMUNALI

- 1) Di norma il Gestore delle fognature comunali (che successivamente verrà denominato Gestore) corrisponde al gestore del Servizio Idrico Integrato; in assenza di tale Gestore, svolge detta attività l'Amministrazione Comunale con i suoi Uffici o mediante una Ditta o Ente convenzionato.
- 2) Il Gestore delle fognature esercita anche il controllo sulla esecuzione delle opere necessarie per l'allacciamento alla pubblica fognatura in conformità ai progetti approvati ed alle prescrizioni impartite dal proprietario della strada o dell'area su cui sono state realizzate le opere ed alle norme previste dal presente Regolamento. In caso di esecuzione in difformità dai progetti approvati, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e norme del presente Regolamento, il Gestore provvederà a segnalare le difformità riscontrate all'Ufficio competente nell'applicazione del presente Regolamento per gli atti di competenza.
- 3) Qualora il Gestore delle fognature ritenga necessario, per un miglioramento e corretto svolgimento del servizio, apportare modifiche all'allacciamento esistente, ne darà comunicazione all'utente in tempo utile per permettergli l'adeguamento degli impianti interni a cura e spese dell'utente stesso. Trascorso senza alcun esito il tempo prefissato, l'Ufficio competente nell'applicazione del presente Regolamento provvederà a notificare all'Utente per raccomandata il termine ultimo per provvedere a quanto prescritto. Alla scadenza di tale termine il Gestore delle fognature ha la facoltà di sospendere l'erogazione che verrà ripristinata ad opere eseguite a cura e oneri dell'Utente. Deve essere preventivamente autorizzata e realizzata con oneri a carico del richiedente, qualsiasi modifica che comporta:
  - variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza fognaria, per i casi previsti dal presente regolamento,
  - la modifica del percorso dell'allacciamento dell'utente alla rete pubblica,

A questo scopo l'Utente dovrà dare preventiva comunicazione al Gestore delle fognature e presentare i documenti ed elaborati previsti agli Articoli precedenti: Per i casi di minore importanza Il Gestore delle fognature potrà accettare anche una documentazione più ridotta.

4) Il Gestore del servizio di fognatura avvalendosi del proprio personale addetto ai controlli, che assume la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 358 del Codice Penale, esercita le funzioni di vigilanza, controllo e prevenzione sugli scarichi immessi nella pubblica fognatura sia per quanto attiene gli aspetti quantitativi che qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione: per la corretta determinazione delle tariffe, per accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché verificare il rispetto dei limiti tabellari previsti dalle leggi vigenti e/o dal presente Regolamento e/o da specifiche prescrizioni presenti nelle autorizzazioni. In questa veste

pertanto redige apposito verbale di prelievo del campione, da notificare al titolare dello scarico, riportando data ed ora d'esecuzione dell'analisi. Saranno prelevati campioni adeguati; in particolare i campioni eseguiti ai fini della verifica nel rispetto dei limiti tabellari previsti nell'allegato 5 del D. Lgs. n. 152/99 e successive modifiche e/o del Regolamento Comunale devono essere rappresentativi del ciclo produttivo. Le aliquote dei ogni campione sono due, in quanto non è prevista la revisione di analisi e la quantità di acqua che deve essere prelevata dipenderà dal numero e tipo di parametri da ricercare, in ogni caso sarà il laboratorio a fornire indicazioni in merito.

- 5) Le spese inerenti l'istruttoria delle domande di allacciamento alle pubbliche fognature e/o di autorizzazione allo scarico saranno a carico del richiedente secondo le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale su proposta del Gestore. Il Gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento, nel caso che non sia realizzato dal Gestore stesso, può richiedere una cauzione proporzionata all'estensione ed alle caratteristiche della pavimentazione pubblica interessata dalle opere. La suddetta cauzione sarà restituita trascorso un anno dalla esecuzione dei relativi lavori ovvero trattenuta in toto o in parte quale indennizzo per il ripristino non effettuato a regola d'arte che verrà quindi eseguito dallo stesso Gestore. Detta cauzione viene richiesta nell'ambito dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
- 6) E' vietato utilizzare gli impianti fognari per uso diverso da quello indicato nell'autorizzazione. L'utente deve usare la massima diligenza affinché siano preservati da manomissione e danneggiamenti gli impianti e gli apparecchi di proprietà del Gestore, insistenti sulla sua proprietà. E' vietato manomettere, spostare, modificare le derivazioni e gli allacciamenti o parte di esse senza il preventivo assenso dell'Ente Gestore. Il Gestore si riserva il diritto del risarcimento dei danni per la riparazione dei guasti provocati dall'utente, dal proprietario, o da terzi sulle reti ed impianti di proprietà dello stesso. Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti o conseguenti ad anomalie, guasti, difetti degli allacciamenti, fanno capo esclusivo al proprietario dell'immobile o all'utente.
- 7) L'Ufficio titolare nell'applicazione del presente Regolamento, dopo avere notificato all'utente senza alcun esito positivo, le irregolarità riscontrate, si riserva il diritto di sospendere e/o revocare l'autorizzazione allo scarico o l'allacciamento alla fognatura, nei seguenti casi:
  - venga impedito l'accesso agli operatori tecnici del Gestore per il campionamento e/o controllo e verifica previsti dal vigente Regolamento;
  - mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal Gestore o contenute nei provvedimenti di autorizzazione o agli obblighi, prescrizioni del presente regolamento:
  - accertamento di fatti lesivi per gli impianti e la rete fognaria;
  - allacciamento non autorizzato al servizio delle pubbliche fognature;
  - arbitraria o non autorizzata modifica di uno degli elementi costitutivi dell'allacciamento;
  - modifiche delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dell'utenza rispetto alle condizioni indicate all'atto dell'autorizzazione e non autorizzate preventivamente dal Gestore;
  - rottura accertata dell'allacciamento fognario;
  - subentro nell'utenza senza la prescritta voltura;
  - l'allacciamento e/o l'immobile servito e/o gli impianti ad esso connessi risultasse in contrasto con la normativa urbanistica e/o tecnica e/o di igiene emanata dalle competenti Autorità Locali e/o le disposizioni del presente Regolamento;
  - mancato rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;

• incompleta, non veritiera o mancata presentazione dell'autodenuncia annuale del servizio fognatura e depurazione.

In tutti i suddetti casi l'Utente non potrà pretendere risarcimenti di danni derivanti dalla sospensione della erogazione del Servizio.

Dalla procedura suddetta sono fatti salvi i casi di: allacciamento non autorizzato, modifiche quali-quantitative e il mancato rinnovo dell'autorizzazione che possono ricondurre ad uno scarico non autorizzato che sono puniti con un'ammenda e con inoltro della comunicazione alla Procura. Questa attività può essere condotta da un U.P.G.

#### Art. 24

# GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI SCARICHI.

1) La gestione degli impianti di depurazione di stabilimenti industriali che scaricano in rete fognaria o di altri insediamenti che non scaricano in rete fognaria, dotati di un impianto di depurazione ad ossidazione totale, dovrà avvenire in termini tali da consentire le migliori caratteristiche qualitative degli affluenti in rapporto alla tipologia ed alla tecnologia degli impianti condotti. Dovranno essere effettuati controlli periodici, con frequenza almeno semestrale, dei parametri caratterizzanti dello scarico, la cui documentazione, va conservata nell'azienda, dovrà, a richiesta, essere messa a disposizione dell'Autorità di controllo: (uffici tecnici del Comune, Gestore del pubblico servizio di fognatura e depurazione o altri Servizi competenti). In particolare deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
- i quantitativi di acque prelevati distinti per i vari usi (produttivi e civili);
- i quantitativi di fanghi prodotti e la relativa destinazione.

Al fine di garantire il buon funzionamento dell'impianto di depurazione occorre eseguire sullo stesso periodiche verifiche e manutenzioni ed inoltre, almeno due volte all'anno, l'effettuazione di analisi sia dei reflui in ingresso che in uscita del depuratore. Le analisi dovranno essere effettuate sui seguenti parametri da parte di un laboratorio abilitato:

pH	unità pH
Materiali Sosp. Totali	mg/l
B.O.D.	mg/l
C.O.D.	mg/l
Ammoniaca	mg/l NH4
Tensioattivi totali	mg/l
Azoto Nitrico	mg/l N

per gli altri impianti ovvero:

- Disco biologico o Biodisco;
- Filtro batterico aerobico / Percolatore;
- Filtro batterico anaerobico:
- Fitodepurazione;

dovrà essere effettuata una verifica annuale da parte di una Ditta o un Tecnico abilitato che dovrà rilasciare un verbale di verifica di accertamento con la conferma del regolare

funzionamento dell'impianto; detto verbale va inserito nella suddetta documentazione a disposizione per i controlli. Nel caso che, dalla verifica sia accertata una irregolarità di funzionamento dell'impianto; il titolare dello scarico è tenuto al ripristino del corretto funzionamento del medesimo nel più breve tempo possibile.

- 2) I titolari degli scarichi in fognatura provenienti da insediamenti compresi nelle classi b) e c) (ovvero stabilimenti industriali) o degli scarichi in altro ricettore, purché provvisti di un impianto di trattamento delle acque di scarico, dovranno, in caso di avaria o interruzione del funzionamento degli impianti di depurazione o, comunque, di modificazione anche temporanea delle caratteristiche quali/quantitative degli scarichi, provvedere all'immediata comunicazione al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competente nonché al Gestore delle fognature.
- 3) I titolari degli scarichi sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite anche telefonicamente o verbalmente dai competenti organi tecnici degli Enti summenzionati. Al fine di procedere all'individuazione dell'origine di eventuali sversamenti accidentali o immissioni di sostanze vietate nella pubblica fognatura intervenute a qualsiasi titolo, sono abilitati all'accesso nelle aree private oltre ai tecnici dell'Autorità di controllo nell'esercizio delle loro prerogative di ufficiali di Polizia Giudiziaria, anche i funzionari dell'Amministrazione comunale e del Gestore preposti al controllo.

### Art. 25

### SCARICHI INDUSTRIALI DI SOSTANZE PERICOLOSE.

- 1) Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze ad elevata tossicità, persistenza o bioaccumulabilità, di cui alle apposite tabelle allegate al D.Lgs. n. 152/99 corretto ed integrato dal D.Lgs. 258/00 o dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1053/03, dovranno essere dichiarati nel modulo predisposto per la richiesta di autorizzazione allo scarico.
- 2) L'ufficio competente nell'applicazione del presente Regolamento provvederà ad una specifica istruttoria che si concluderà con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose in applicazione delle disposizioni vigenti.

### Art. 26

### CONTROLLI AUTOMATICI DEGLI SCARICHI.

- 1) I titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti compresi nelle classi b) e c) (ovvero da stabilimenti industriali) sono tenuti, ad installare, a loro spese e solo se richiesti dal Servizio che ha rilasciato l'autorizzazione, la strumentazione e gli accessori necessari per il controllo automatico dello scarico: queste installazioni dovranno risultare facilmente accessibili dalla pubblica via, costruite e protette in conformità a progetto approvato e mantenute in un perfetto stato d'uso. Detti impianti dovranno essere accessibili dal Gestore delle fognature e dagli altri Enti di controllo.
- 2) Il personale incaricato della vigilanza sugli scarichi avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per effettuare ispezioni, controlli, misure, campionature o quant'altro occorra per verificare ottemperanza del presente Regolamento e delle normative vigenti.

3) Tali strumenti dovranno esser installati su un tronco di fognatura a cui affluiscono le sole acque di processo preventivamente pretrattate. Le spese di installazione, gestione e manutenzione dei predetti misuratori sono a totale carico del titolare dello scarico.

#### Art. 27

### CAMPIONAMENTI, ANALISI E CONTROLLO SUGLI SCARICHI

- 1) Le determinazioni analitiche sono effettuate o su campione istantaneo o su campione prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo ai tempi e modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.
- 2) L'Autorità che effettua il prelievo deve indicare i modi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo.
- 3) Le determinazioni analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi Metodi analitici IRSA CNR e successivi aggiornamenti.
- 4) Gli accertamenti analitici sui campioni prelevati sono di competenza dell'A.R.P.A. e/o della struttura idonea istituita dal Gestore.

# Capo V Disposizioni varie e finali

### Art 28

### NORME DI SALVAGUARDIA.

- 1) Il Sindaco si riserva il diritto, per comprovate e gravi ragioni di pubblico interesse, di rifiutare l'autorizzazione a nuovi scarichi provenienti da insediamenti di classe b) e c), da stabilimenti industriali nonché da insediamenti che scaricano sostanze pericolose, ovvero di revocare l'autorizzazione di quelli esistenti, qualora per la loro natura e/o dimensione, questi costituissero pregiudizio per il buon funzionamento dell'impianto di depurazione e di fognatura, pur anche se conformi a tutte le prescrizioni del presente Regolamento.
- 2) Il Sindaco, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo Art. 30, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, procede secondo la gravità dell'infrazione:
  - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
  - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte
    con la diffida di cui sopra e nel caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di
    pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente o pregiudizievoli per il buon
    funzionamento dell'impianto pubblico di depurazione finale cui le acque scaricate
    recapitano e per le pubbliche fognature, nonché per la pubblica incolumità a causa delle
    opere fognarie private situate sul suolo pubblico.

3) Il presente Regolamento recepisce le tabelle contenute nell'allegato n. 5 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 29

### NORME FINANZIARIE

- 1) I canoni per il servizio relativo alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque provenienti da insediamenti della classe a), b), c) sono determinati in base alle disposizioni legislative vigenti o, successivamente alla sua adozione, sulla base del regolamento del Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 8 della L. n. 36/94.
- 2) Nel caso che l'Amministrazione Comunale ritenga necessario provvedere ad introitare somme per far fronte alle spese per l'istruttoria, si provvederà tramite apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

### Art. 30

### SANZIONI AMMINISTRATIVE

- in caso di violazioni a norme del vigente regolamento già sanzionate dal D.Lgs. nº 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, si applicheranno le sanzioni e le procedure previste dal D. Lgs. stesso.
- 2) Per gli altri casi non previsti nel suddetto comma 1) purché non in contrasto con il D. Lgs 152/99 medesimo e successive modifiche ed integrazioni Tenuto conto che l'art. 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che prevede, che le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti Locali sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a euro 500. Si provvede ad una differenziazione delle sanzioni pecuniarie, a seconda della gravità delle stesse, pur rimanendo all'interno dell'importo previsto. Per la violazione di ogni singola prescrizione prevista in ogni singolo articolo del presente regolamento comunale per la costruzione e la gestione delle fognature private, si applicano le seguenti sanzioni a titolo di pagamento in misura ridotta, più eventuali spese di notifica:
  - ⇒ Da Euro 40 a Euro 240 per le violazioni di cui ai singoli commi di ciascuno degli articoli non indicati nel seguente elenco di casi sottoposti a sanzione più elevata;
  - ⇒ Da Euro 65 a Euro 390 per le violazioni di cui ai singoli commi di ciascuno degli art. n. 4, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 28.

Nel caso di mancata osservanza di quanto imposto con le ordinanze previste nel presente Regolamento, la sanzione verrà definita nell'Ordinanza stessa;

- 3) Al verbale di accertamento della violazione seguirà una procedura apposita per il risarcimento di eventuali danni anche non apparenti arrecati a terzi e/o al Comune e/o al Gestore delle Fognature;
- 4) Qualora lo scarico, pur rientrando nei limiti e nelle condizioni previste dall'Autorizzazione, non risultasse coerente con la classificazione dell'insediamento, il Sindaco, previo parere dell'A.R.P.A. e/o del Gestore delle fognature (se diverso dal Comune): può disporre d'Autorità la riclassificazione dello scarico stesso, dandone comunicazione al titolare mediante ordinanza con la quale verranno indicati gli adempimenti conseguenti e relativi termini:
- 5) Qualora la violazione rivestisse particolare pericolosità nei confronti della qualità delle acque ovvero della salute pubblica, ovvero risultasse ripetuta più volte, il Sindaco, previo parere dell'A.U.S.L. e/o dell'A.R.P.A.: può disporre la revoca dell'autorizzazione e

conseguentemente l'adozione dei provvedimenti necessari ed idonei ad interrompere la scarico.

### Art. 31

### RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alle leggi generali, speciali statali ed alle disposizioni regionali vigenti in materia di sanità e di igiene pubblica a tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e comunali.

## Art. 32 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Organo Regionale di controllo e l'affissione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale.


### **TABELLA 1**

- 1. metalli e non metalli tossici totali
- 2. arsenico
- 3. cadmio
- 4. cromo
- 5. mercurio
- 6. nichel
- 7. piombo
- 8. rame
- 9. selenio
- 10. zinco
- 11. fenoli
- 12. solventi organici aromatici
- 13. solventi organici azotati
- 14. oli minerali
- 15. solventi clorurati
- 16. pesticidi clorurati
- 17. pesticidi fosforati


## **ALLEGATI**

- -1
- -2
- -3 -4
- -5
- -6/1
- 6/2
- 6/3
- 6/4
- -7












ALLEGATO 3

ALLACCIAMENTO IN FOGNATURA PUBBLICA PER ACQUE MISTE NON DOTATA DI IMPIANTO TERMINALE DI DEPURAZIONE.




Ventilazione
----- Acque nere .
----- Acque bianche

) Pozzetto sifonato pluviale ) Pozzetto d'ispezione

y vasca tipo IMHOFF

Pozzetto degrassatore
 Pozzetto di raccordo








ALLEGATO 5

ALLACCIAMENTO IN FOGNATURE PUBBLICHE SEPARATE NON-BOTATE DI IMPIANTO TERMINALE DI DEPURAZIONE.



Ventilzzione Acque nere Acque bianche

- 1 Pozzetto degrassatore 2 Pozzetto di raccordo 3 Pozzetto siference pluvia
- Pozzetto sifonato pluviale
   Pozzetto d'ispezione
- (4) Pozzetto d'ispezione
  (4) Pozzetto d'ispezione
- 5 FOSSA BIOLOGICA TIPO IMHOFF




ALLEGATO 6/4 sezione scarichi w.c Colonna di ventilazione Collegamento alla colonna di ventilazione Collegamento alla colonna Collegamento alla pozzetto Collegamento alla colonna

. . . . Trusts at entrel off. 2578 CC

Alla fognatura pubblica con impianto di depurazione



ALLEGATO 6/2 sezione scarichi cucine



42



ALLEGATO 6/3 sezione scarichi bagni j Collegamento alla Colonna di scarico Colonna di ventilazione Collegamento alla colonna di ventilazione Pozzetto puntato a totale . Tutale al senel ert. 2518 CG Collegamento alla <u>colonna di scarico</u> N.B.: Tutte le ventilazioni vanno a tetto.




# ALLEGATO 64sezione scarichi w.c

Colonna di ventilazione Collegamento alla colonna di ventilazione Collegamento alla colonna di scarico Collegamento alla colonna di ventilazione Collegamento alla colonna di\_scarico Alla fognatura pubblica senza impianto di depurazione N.B.: Tutte le ventilazioni vanno a tetto.



# ALLEGATO 7

PER SCARICHI IN CORSO D'ACQUA O SUL SUOLO



Ventilazione Acque nere, Acque bianche

Pozzetto degrassatore
Pozzetto di raccordo
Pozzetto sifonato pluviale
Pozzetto d'ispezione
Vasca biologica tipo Imhoff
Impiento di trattamento della

Impianto di trattamento delle acque di scarico come previste dalla Direttiva approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1033 dei 9/6/03